



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, nel riordinare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto all'**articolo 29** quanto segue:

### **“Articolo 29**

*(Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi)*

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.*
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.”*

**Per quanto riguarda le regioni**, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è previsto dagli articoli 17 e 18 del **DPCM 28 dicembre 2011** che norma la **“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”**.

La **Regione Abruzzo non è tra le regioni in sperimentazione** e, dunque, non dispone ancora degli strumenti previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A conclusione della fase di sperimentazione, attualmente in corso per alcune regioni, e a seguito dell'entrata in vigore per tutte le regioni delle disposizioni di armonizzazione dei bilanci suddette, la Regione Abruzzo provvederà a dotarsi del **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, assicurando l'adempimento degli obblighi di trasparenza.